



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

## Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare

Approvato con deliberazione del [CC n. 72 del 29/11/04](#)



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

## **art. 1**

### ***Finalità***

Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, del Decreto 10 settembre 1981 n. 98, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, e in attuazione e integrazione delle vigenti normative statali e delle direttive CE:

1. detta misure atte sia a tutelare la salute umana da eventuali rischi legati all'inquinamento elettromagnetico generato da fonti artificiali, minimizzando l'esposizione della popolazione, sia a salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio in occasione della installazione di nuovi impianti;
2. regola il rilascio delle autorizzazioni, il monitoraggio ed il controllo delle emissioni, l'esame della domanda di installazione di stazioni radio-base da parte dei soggetti gestori ed il conseguente aggiornamento del piano dei siti.

## **art. 2**

### ***Definizioni***

“Ripetitore per telefonia cellulare”: è l'impianto di telecomunicazione (radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

## **art. 3**

### ***Oggetto***

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), legge 547/55 e 626/94 (sicurezza), legge 1086/71, Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e D.P.C.M. del 08-07-03.

## **art. 4**

### ***Ambito di applicazione***

Le norme e prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono individuati due ambiti territoriali principali e precisamente:

1. territorio urbanizzato, intendendo il territorio edificato e destinato all'edificazione così come definito dal vigente piano regolatore generale; in tal senso si fa riferimento alle Tavole IV B e IV C del P.R.G.
2. territorio extraurbano, intendendo il restante territorio comunale ed in tal senso si fa riferimento alle Tavole IV A del P.R.G.

## **art. 5**

### ***Prescrizioni***

1. Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito, dovranno essere progettati o adeguati secondo quanto previsto dalla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 e dal d.m. 23-05-92 n. 314 art. 3 e allegato 13.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

3. nell'ambito del territorio urbanizzato, in cui il tempo di permanenza dei cittadini sia superiore alle 4 ore, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare, da realizzarsi o in esercizio, deve avere una configurazione d'impianto tale da produrvi un livello di campo elettromagnetico non superiore a 6 V/m, come indicato nel D.P.C.M. 8 Luglio 2003 (art.4, comma 1);
2. in territorio extraurbano valgono le considerazioni di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 8 Luglio 2003.
3. Qualora l'impianto ricada in zone soggette a vincolo ambientale ai sensi del D.lgs 22.01.2005 n° 41, dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico ed acquisita la relativa autorizzazione.

## **art. 6**

### ***Piano delle aree comunali specificatamente destinate ad impianti per la telefonia mobile***

Il Comune entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento approva il "piano di localizzazione dei siti per telefonia cellulare", che individua specifiche aree, ritenute idonee e compatibili sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, sulle quali potranno essere installate attrezzature ed apparecchiature dei diversi competitori che ne faranno richiesta a questa Amministrazione Comunale.

Su tali impianti verranno indirizzati tutti i competitori che desiderassero posizionare impianti per la telefonia mobile.

L'orientamento dell'Amministrazione è quello di favorire la condivisione delle infrastrutture fra più operatori, al fine di garantire un razionale utilizzo dei siti ed un migliore monitoraggio degli stessi.

## **art. 7**

### ***Adeguamento del Piano dei siti***

I titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la loro rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e di quelli da realizzare.

Il Giunta Comunale, può provvedere, sulla base di tali piani e dei criteri fissati dal Consiglio nelle linee guida, alla revisione del piano di localizzazione dei siti.

Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile e comunque nei limiti fissati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003.

La Giunta Comunale approva il piano e le sue revisioni sentito il parere dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Ambiente e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL 11

## **art. 8**

### ***Piani di adeguamento***

Qualunque modifica o ampliamento o aggiunta ad impianti di telefonia esistenti sul territorio è sottoposta alle procedure previste dal presente regolamento.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni per i ripetitori per telefonia cellulare non possono essere rilasciate se ricadono in aree diverse da quelle indicate sul Piano dei siti.

Le installazioni temporanee o provvisorie o sperimentali, prive di autorizzazione permanente, debbono



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

essere rimosse entro 180 giorni dalla vigenza del presente regolamento o autorizzate, previo eventuale trasferimento, con le procedure previste dal presente regolamento

## **art. 9**

### ***Procedimento autorizzatorio***

I ripetitori per telefonia cellulare sono soggetti al procedimento unico come previsto dal DPR 447/98 e pertanto, allegato al modello unico valido per tutti i comuni della provincia di Firenze, si il gestore dovrà allegare la domanda di autorizzazione per impianti di potenza superiore a 20 V e la D.I.A per quelli inferiori a 20 V così come previsto dall'art. 47 del D.lgs 259/03.

Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di concessione edilizia, per i profili edilizi ed urbanistici e, previo parere della A.S.L. competente per territorio per gli aspetti sanitari e di sicurezza, dell'A.R.P.A. e della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali per i nulla osta relativi alla tutela paesaggistica e monumentale. Per i termini e la modulistica relativi all'iter autorizzativo si rimanda a quanto riportato nel Decreto Legislativo n°259 del 1 Agosto 2003 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".

Per lo snellimento delle procedure si richiamano le disposizioni di legge in materia di conferenza dei servizi.

Tali pareri devono valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto ed il rispetto dei limiti d'inquinamento acustico.

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e, con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia.

E' garantito, in qualsiasi fase dell'istruttoria, il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese.

In considerazione degli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere a titolo di contribuzione alle suddette spese determinato con atto della Giunta Comunale.

Tali somme verranno introitate in un apposito capitolo di bilancio che servirà a finanziare le attività di realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie, acquisendo la conoscenza dei potenziali rischi connessi.

Tali somme non saranno dovute nel caso di installazioni su suolo di proprietà pubblica, in quanto quota parte del canone di affitto verrà devoluta allo stesso scopo.

## **art. 10**

### ***Documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione comunale***

La documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 comprende quanto previsto dal Modello A dell'allegato 13 del D.lgs 01.08.2003 n°259, oltre alla documentazione prevista per la domanda di concessione edilizia.

Nel caso di ripetitori con potenza inferiore o uguale a 20 V deve essere presentata la D.I.A. su apposito Modello B dell'allegato 13 del D.lgs 01.08.2003 n°259, nonché la domanda di concessione edilizia ove necessaria.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

Nel caso la domanda o la DIA non rientri nel Piano comunale dei siti di cui all'art. 7, la domanda è respinta, mentre per la DIA è prevista la diffida; la società può avviare la procedura per Conferenza dei servizi al fine di concordare una soluzione compatibile con il Piano comunale dei siti e con il presente regolamento.

## **art. 11**

### ***Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio***

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, la tutela paesaggistica e monumentale, nonché con le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia.

E' pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

E' necessario mitigare il più possibile l'impatto visivo e assicurare, in sede di progettazione, la salvaguardia della godibilità dei luoghi in cui si inseriscono, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

In particolare devono essere sempre prescritte all'interno del provvedimento autorizzativo le piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti, nonché l'impiego di impianti che per dimensioni degli elementi, colori e forme siano in grado di assicurare il massimo mimetismo.

## **art. 12**

### ***Controlli***

Il responsabile del Servizio uso ed assetto del territorio ed il Sindaco vigilano sul rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. del 8 Luglio 2003 e dal presente regolamento e possono in qualsiasi momento procedere a verifica degli impianti a mezzo dell'A.S.L. , dell'A.R.P.A.T. nonché dall'apposito servizio di controllo in continuo previsto dalla convenzione con Publiservizi Spa.

Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio al comune ed alla ASL che ha rilasciato il nulla osta sanitario.

Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di entrata in servizio, i gestori dovranno fornire agli stessi enti i risultati della misurazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore, in corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione previsionale.

In considerazione dell'elevato numero di impianti che producono emissioni elettromagnetiche ed al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela fissate dalla normativa vigente, nonché dell'obiettivo di qualità, si rende necessario procedere alla istituzione di un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici finalizzato alla valutazione del livello di esposizione della popolazione ai suddetti campi e.m.

Tale sistema prevede l'acquisizione e la registrazione continua dei dati mediante l'installazione di centraline di monitoraggio ambientale, gestite da una stazione centrale e da alcune stazioni ausiliarie posizionate nelle sedi delle istituzioni competenti.

I dati rilevati potranno essere liberamente consultati dai cittadini tramite Internet, altri efficaci mezzi di informazione pubblica e saranno oggetto di pubblicizzazione periodica a cura dell'Amministrazione Comunale.

Lo schema di principio del sistema è descritto a parte e fa parte integrante del presente regolamento.



# COMUNE DI VINCI

provincia di Firenze

Ogni 6 (sei) mesi la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione, a firma di professionisti abilitati, sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione.

## **art. 13**

### ***Disposizioni finali***

Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.